



Partito Animalista Italiano

Sede Legale: via Diaz, 138, San Giuseppe Vesuviano (Napoli – ITALY) // Tel./Fax: (+39) 081.827.14.82
E-mail: partitoanimalista@gmail.com www.partitoanimalista.org

UFFICIO CENTRALE NAZIONALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ARTT. 23, COMMA 2, D.P.R. N. 361/1957,

E 10, COMMA 6, D. LGS. 533/1993

PRESSO CORTE APPELLO DI MILANO – LOMBARDIA

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

PER

La lista “**Partito Animalista - UCDL - 10 Volte Meglio**”, nella persona di Cristiano Ceriello, nato a Napoli il 04 luglio 1974, C.F. CRLCST74L04F839L, residente in Ottaviano al Viale della Rinascita, n.ro 15, capo della forza politica e presidente dello stesso movimento politico presentatore di lista: “Partito Animalista Italiano”, giusta dichiarazione di trasparenza agli atti ministeriali. Movimento politico identificato con C.F.: 92059140639 e domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via Armando Diaz 138, il quale chiede di ricevere comunicazioni all’indirizzo pec: partitoanimalista@pec.it.

L'istante, Presidente del Partito Animalista Italiano e capo della forza politica, ai sensi di legge dichiara per la presente impugnazione di avocare a sé stesso i poteri conferiti ai delegati di lista e, pertanto, di assumere l'interesse e legittimazione ad esperire personalmente, quale presidente, l'impugnazione per la riammissione della lista.

AI FINI DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO

del verbale di verifica delle liste dei candidati del 24 agosto 2022, notificato il 24 agosto 2022 a mezzo Unep a mani del delegato, con cui con cui l'Ufficio Elettorale Regionale Lombardia presso la Corte di Appello di Milano ha ricusato la lista "**PARTITO ANIMALISTA - UC DL - 10 VOLTE MEGLIO**" che è stata, pertanto, esclusa dalla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, Lombardia, prevista per il giorno 25 settembre 2022 e, conseguentemente,

PER LA RIAMMISSIONE

della lista "**PARTITO ANIMALISTA - UC DL - 10 VOLTE MEGLIO**" alla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, prevista per il giorno 25 settembre 2022

PREMESSO

- 1) che la lista è stata regolarmente presentata nei termini di legge e con il numero effettivo dei candidati richiesti;
- 2) che la lista è stata poi ricusata in quanto mancante, a giudizio della Corte d'Appello, dei requisiti di esonero delle firme;
- 3) che tale decisione viene contestata perchè errata ed ingiusta.

Tanto premesso, l'istante insiste sul diritto all'esenzione dall'obbligo delle firme in relazione alla lista presentata, in quanto la stessa gode sia di rappresentanza europea, sia delle condizioni di esenzione previste dal cosiddetto "decreto elezioni".

RAPPRESENTANZA EUROPEA

A) In primo luogo, va rilevato come il Partito Animalista Italiano è il movimento politico italiano membro e rappresentante in Italia della "Animal Politics EU", gruppo di Partiti Animalisti Europei che allo stato conta 3

eurodeputati in carica in seno all'attuale Parlamento Europeo, vedasi tra gli altri i link:

https://it.wikipedia.org/wiki/Animal_Politics_EU

<https://www.partyfortheanimals.com/it/movimento-internazionale>

<https://www.europeaninterest.eu/article/animal-politics-eu-present-collective-manifesto-ahead-eu-elections/>

<http://247.libero.it/rfocus/38253374/1/firmato-ieri-a-bruxelles-il-primo-manifesto-dei-partiti-animalisti-europei-middot-lameziaclick-lameziaclick/>

<https://corrierequotidiano.it/animali/il-primo-manifesto-animalista-politico-della-storia/>

Tale circostanza ha dato adito al diritto di esenzione dalle firme già per le passate Elezioni Europee 2019.

In particolare, sul diritto di esenzione per rappresentanza europea:

La normativa di riferimento è identificata ancora nella “figura” del Parlamentare Europeo eletto in Italia. Orbene alla luce della recente Giurisprudenza, evoluzione normativa e dello status di cittadini europei assunto con il Trattato di Lisbona, pare chiaro che il diritto elettorale oramai è esteso anche in senso al corpo europeo.

Il sistema democratico richiamato dalle precedenti normative, onde presumibilmente evitare la presentazione di un eccesso di liste, **ammette alla competizione elettorale quei partiti/liste/movimenti che dimostrino una determinata “rappresentatività” nel corpo elettorale**. Difatti si ammettono alle elezioni quelle liste che abbiano raccolto un determinato

numero di sottoscrizioni, dimostrando quindi di rappresentare un determinato numero di cittadini che sottoscrivono la lista; oppure ammette alle elezioni quei partiti/liste/movimenti che alla precedente tornata elettorale abbiano ottenuto e dato seguito ad un determinato risultato in termine di elezione e costituzione, ciò perchè l'elezione anche di deputati europei "*in re ipsa*" dimostra come tale lista abbia ottenuto un consenso popolare tale da rappresentare un determinato numero di cittadini e, di conseguenza, una acclarata rappresentatività.

Il nostro sistema, come si evidenzia anche dalla normativa e anche dalla modulistica ministeriale, consente la candidatura (e la eleggibilità) alle elezioni ad ogni "partito, gruppo o movimento politico" senza distinzione alcuna.

In senso contrario, e cioè **porre su differenti "livelli" un partito in senso restrittivo con qualsiasi gruppo/movimento/lista che pure gode di rappresentatività, si riterrebbe invero violato anche l'art. 3 della Costituzione, pure alla luce del disposto dell'art. 49 Cost.**, altresì considerando come nel nostro ordinamento proprio i partiti non hanno mai trovato una definizione "restrittiva". Bensì nella definizione di partito si intendono, sullo stesso piano, le definizioni concorrenti/alternative di "movimento/gruppo/lista di natura politica e/o qualsiasi gruppo di cittadini" che, organizzati, intendo partecipare e concorrere alla vita democratica.

SUCCESSIVAMENTE, come noto, ulteriore evoluzione alla normativa è stata la nota sentenza della Suprema Corte del 2014 che, invero, soffermandosi esclusivamente sul CASO SPECIFICO della Federazione dei Verdi-GREENS, ha ammesso gli stessi in quanto la parola "partito" va intesa (per l'evoluzione europea dei trattati) anche in un livello europeo.

La sentenza della Suprema Corte, tra i vari disposti, afferma in conclusione (pagina 6) come effettivamente "alla luce delle disposizioni del Trattato in tema di cittadinanza europea, che si aggiunge a quella nazionale, in tema di funzionamento dell'Unione sulla base del principio in ordine democratico in ambito europeo ... deve concludersi che qualsiasi partito politico nazionale italiano che dimostri – mediante presentazione di un simbolo "congiunto" – di essere associato a (e riconosciuto da) un partito politico europeo rappresentato nell'attuale Parlamento europeo" deve ritenersi esente dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni.

In combinato quindi con la *ratio* del Legislatore antecedente alla sentenza, è chiaro come per partito politico (il quale, nel caso, abbia eletto almeno un rappresentante al Parlamento Europeo) debba intendersi, proprio nella parola “**partito**”, quella di un **partito/movimento/lista nella sua accezione ampia, e cioè quella di soggetto politico che presenti una comprovata rappresentatività (pure in ambito europeo) con l'elezione di almeno un Parlamentare Europeo nella passata tornata elettorale**. Con ciò dovendosi concludere (sempre richiamando Pagina 6 della predetta Sentenza) come i movimenti che presentino proprie liste alle elezioni in Europa, dimostrano di godere in sé stesse di una comprovata rappresentatività allorquando mostrino il collegamento con un partito o gruppo sicuramente dotato di rappresentatività (perché ha propri rappresentanti nel Parlamento nazionale o in quello europeo). Tale prova risulta effettuata per la compresenza nel medesimo contrassegno di un simbolo riferibile a quel partito o gruppo, sia esso movimento/gruppo/lista.

Orbene differentemente non potrebbe intendersi, in quanto è la premessa della Sentenza della Suprema Corte, e cioè che la cittadinanza europea si è aggiunta a quella nazionale.

In tal modo risulta chiaro che, ancor di più, un singolo partito/movimento/gruppo/lista politica che goda di comprovata rappresentatività all'interno della Unione, possa proporre con il proprio simbolo candidature per il territorio Italiano, godendo degli stessi benefici dei partiti/movimenti/gruppi/liste politiche nazionali che, nel caso di specie, nella passata tornata elettorale abbiano eletto almeno un Parlamentare Europeo. **Tale principio di implemento della democrazia e della volontà di aprire alla partecipazione democratica all'interno della Unione, è evidente dai Trattati Europei stessi che, dal canto loro, sostengono l'implemento della partecipazione democratica dei singoli e gruppi.**

EMBLEMATICO IN TAL SENSO E' il Passaggio sempre della Sentenza n.ro 2/2014 della Suprema Corte (PAG. 4) dove chiarisce come: “... in tal modo vengono a concretizzarsi alcuni dei fondamentali ideali ispiratori della Unione europea, quindi l'introduzione della cittadinanza europea, che si aggiunge alla cittadinanza nazionale, e del principio di democrazia rappresentativa, secondo cui ogni cittadino ha diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione ed è, quindi, PARTE DI UN UNICO CORPO ELETTORALE EUROPEO”

Proprio l'**appartenenza ad un unico corpo "elettorale europeo"** (anche in combinato con l'art. 3 e 49 della ns. Carta Costituzionale) lascia intendere come, alla stregua di ogni cittadino europeo, anche un singolo movimento politico (quale gruppo rappresentativo di cittadini europei) gode degli stessi diritti di partiti e gruppi nazionali ed appunto europei. Pertanto **in un unico collegio elettorale europeo, anche un singolo movimento che abbia eletto nel territorio europeo un Parlamentare Europeo, ha gli stessi diritti previsti dalle normative elettorali vigenti di cui godono gli altri partiti, e cioè l'esenzione dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni in Italia.**

A tali conclusioni si giunge pure considerando le premesse alla predetta interpretazione, richiamate anche nella Sentenza della Cassazione, le quali scaturiscono dalla interpretazione del Trattato della Unione Europea (in particolare artt. 9 e 10) e della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea (in particolare art. 12). Appunto considerando come la cittadinanza europea si aggiunge a quella italiana.

ULTERIORE NORMATIVA: Oltre alle Raccomandazioni della Commissione Europea richiamate nella Sentenza della Suprema Corte, in sede "evolutiva" va detto come recentemente la Commissione è ancora una volta intervenuta a proposito di Elezioni e democrazia all'interno della Unione. Difatti con "Comunicazione Bruxelles, 12.9.2018 COM(2018) 637 final" viene richiamato come "Nel febbraio 2018 (RIF.: RACCOMANDAZIONE n. 2018/234 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2018) la Commissione ha invitato ad avviare un dialogo tempestivo e continuo con i cittadini sulle questioni europee ... ha esortato gli Stati membri a promuovere il diritto di voto, in particolare dei gruppi sottorappresentati".

Proprio la RACCOMANDAZIONE n. 2018/234 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2018, che integra alcuni elementi della raccomandazione 2013/142/UE della Commissione precisa, come "È essenziale rafforzare la legittimità democratica dell'UE e garantire la partecipazione dei cittadini alla vita politica a livello europeo".

* * * * *

RAPPRESENTANZA ITALIANA ED ESENZIONE dalla firme di

10 Volte Meglio

La lista gode di ulteriore esenzione anche alla luce del cosiddetto “decreto elezioni”

B) Difatti “Partito Animalista-UCDL-10 Volte Meglio” è il frutto dell’apparentamento tra tre movimenti politici, **come da verbale di deposito contrassegni presso il Ministero**, uno dei quali (“10 Volte Meglio”) si è costituito in **gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati nel corso dell’ultima legislatura**.

Tale circostanza è evincibile agevolmente dal sito della Camera dei Deputati e in relazione alla storia del gruppo misto. Vedasi il link:

https://www.camera.it/leg18/217?idlegislatura=18&shadow_gruppi_parlamentari=3033&shadow_gruppi_misti=&tipoVis=

Si precisa che 10 Volte Meglio è un partito regolarmente registrato presso la Commissione di Trasparenza e Garanzia dei Partiti Politici, questo ne rende un partito tutt’ora attivo, visto come l’istituzione del registro dei partiti è stato teso proprio a distinguere i partiti effettivamente operanti a livello politico, da quelli frutto di meri e sporadici accordi per fini elettorali. Vedasi il link e la registrazione con Gazzetta Ufficiale:

https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/commissione_trasparenza_partiti/deliberazioni_ir/50_IR_10_Volte_Meglio_Deliberazione_27_nov_2019.pdf

https://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/attachments/statuto_partito/statutos/000/000/101/Dieci_Volte_Meglio_Pubbl_Statuto_GU_n._296_del_18_12_2019.pdf

La composizione anche grafica della lista con l'utilizzo del simbolo 10 Volte Meglio (autorizzazione depositata presso il Ministero dell'Interno al momento del deposito si simbolo, consentiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18-*bis*, comma 2, primo periodo, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 9, comma 2, d. lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e 6-*bis* del d.l. 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modifiche, in legge 30 giugno 2022, n. 84, di non raccogliere le sottoscrizioni per la dichiarazione di presentazione della lista.

L'ultima di tali norme (art. 6-*bis* del d.l. 41/2022), come è noto, ha di recente esteso il regime di esenzione previsto dalle prime due, a partire dalle prossime elezioni, anche, tra l'altro, ***“ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021”***.

Più in dettaglio, come si evince anche dalla storia del gruppo misto del sito ufficiale della Camera dei Deputati, in data 18 aprile 2019 è stata autorizzata, nell'ambito del gruppo Misto presente alla Camera dei Deputati, la formazione della componente politica denominata “Sogno Italia - 10 Volte Meglio”.

In data 18 aprile 2019 hanno aderito alla componente i deputati Silvia Benedetti, Salvatore Caiata e Catello Vitiello.

In data 10 maggio 2019 ha aderito alla componente il deputato Giorgio Silli.

In data 14 maggio 2019, il deputato Salvatore Caiata ha lasciato la componente per aderire al gruppo Fratelli d'Italia.

In data 11 settembre 2019, la componente ha modificato la precedente denominazione “Sogno Italia-10 Volte Meglio” in “Cambiamo! - 10 Volte Meglio”.

In data 11 settembre 2019 hanno aderito alla componente i deputati Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini e Alessandro Sorte.

In data 17 ottobre 2019 il deputato Catello Vitiello ha lasciato la componente per aderire al gruppo “Italia Viva”.

In data 17 dicembre 2019, essendo venuto meno il requisito della rappresentanza di un partito o movimento politico richiesto ai sensi dell’art. 14, comma 5, secondo periodo, del Regolamento della Camera dei Deputati, la componente è cessata.

L’Ufficio Elettorale Regionale presso codesta Corte di Appello, tuttavia, **in CONTRASTO CON LE DECISIONI DI AMMISSIONE ASSUNTE da diversi altri Uffici elettorali regionali che hanno già deciso sul territorio nazionale** (il che rappresenta di per sé una grave anomalia del sistema), addirittura con convocazione per la modalità di svolgimento della propaganda elettorale, ha ritenuto che non ricorressero le condizioni, per quanto più in particolare qui interessa, previste dall’art. 6-*bis* del d.l. 41/2022, come convertito con modifiche nella legge n. 84/22, reputando che l’esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni disciplinata da tale norma operasse solo nel caso in cui la lista fosse costituita in gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati alla data del 31 dicembre 2021.

La decisione impugnata è, tuttavia, gravemente illegittima e andrà annullata alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SEGUENTI DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'art. 22 del DPR 30 marzo 1957 n. 361, dispone che: **“L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati [55]: 1) ricusa le liste** presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17 [56]; 1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma [57]; 1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis [58]. 2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16 [59]; 3) verifica se le liste siano state presentate in termine, e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma [60]; 4) **dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione [61];** 5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica [62]; 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione; 6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma

3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis [63]; 6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis. 7) [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio]. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista . **L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito. Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.**”

E' mancata da parte della Corte una analitica contestazione ed invito al contraddittorio, limitandosi ad una generica prova di legittimazione, esenzione e documentazione.

Il predetto errore formale determina, quindi, l'annullamento del verbale per violazione e falsa applicazione degli articoli su citati, con conseguente ammissione della lista.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 18-BIS, COMMA 2, PRIMO PERIODO, DEL D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, 9, COMMA 2, D. LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533, E 6-BIS DEL D.L. 4 MAGGIO 2022, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICHE, IN LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 84, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1, COMMA 2, 3, 48, COMMA 2, 51, COMMA 1, E 117, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, QUEST'ULTIMO IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, FIRMATO A PARIGI IL 20 MARZO 1952 DELLA COSTITUZIONE.

1.1. Come si è anticipato in premessa, l'Ufficio Elettorale Regionale presso l'intestata Corte di Appello ha ritenuto che non ricorressero le condizioni, per quanto più in particolare qui interessa, previste dall'art. 6-*bis* del d.l. 41/2022, reputando che l'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni disciplinata da tale norma operi solo nel caso in cui la lista fosse costituita in gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati alla data del 31 dicembre 2021 e non per tutta la legislatura.

L'interpretazione fornita dall'Ufficio Elettorale Regionale, tuttavia, si scontra apertamente con la *ratio* della norma che viene in rilievo (l'art. 6-*bis* del d.l. 41/2022), che, si rammenta, stabilisce che il regime di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 18-*bis* del d.P.R. n. 361/ 1957 e 9, comma 2, del d. lgs. n. 533/ 1993, si applichi, a partire dalle prossime elezioni, anche, tra l'altro, *“ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021”*.

Detta interpretazione, per ciò che più conta, tra quelle consentite dalla norma, non è conforme a Costituzione.

È, utile, al riguardo una breve digressione.

1.2. È indubbio che la disciplina elettorale sia caratterizzata dall'ampia discrezionalità legislativa, ferma restando la possibilità per il giudice costituzionale di svolgere il controllo di proporzionalità e di non manifesta irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996, n. 438 del 1993 e n. 1130 del 1988, nonché l'ordinanza n. 260 del 2002). Anche la giurisprudenza della Corte EDU si muove nella stessa direzione: il diritto di voto, attivo e passivo, sancito dall'art. 3 Prot. addiz. CEDU, può essere oggetto di "ampio margine di apprezzamento" e di limitazioni anche "implicite", **purché non venga privato della sua effettività e purché le norme limitatrici del diritto al voto perseguano scopi legittimi, i mezzi non siano sproporzionati, le regole siano chiare e prevedibili** (cfr. sentenze 6 novembre 2012, Ekoglasnost contro Bulgaria; 3 marzo 2012, Saccomanno ed altri contro Italia; 16 marzo 2006, Ždanoka contro Lettonia; 9 aprile 2002, Podkolzina contro Lettonia; 2 marzo 1987, Mathieu-Monin e Clerfayt contro Belgio).

Per quanto concerne nello specifico il procedimento elettorale preparatorio, la Corte costituzionale, con sentenza n. 83 del 1992, ha individuato la *ratio* della necessità di raccogliere un certo numero di firme a sostegno delle candidature nell'obiettivo di *"evitare la grande dispersione dei voti e lo sfrenarsi della lotta elettorale per fini poco commendevoli"*. Sarebbe, quindi, un principio generalizzato dell'ordinamento quello che richiede, per le elezioni dirette, che le candidature siano munite di una "sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso". Ancora, la sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006 ha evidenziato che la disciplina in tema di firme contribuisce *"a realizzare l'interesse al regolare svolgimento e al libero ed efficace esercizio del diritto di voto"*, evitando *"un'abnorme proliferazione di candidature palesemente prive di seguito o, peggio, volte artatamente a disorientare l'elettorato"*.

La Corte EDU, con la citata sentenza Ekoglasnost, ha ribadito che la previsione di un onere di raccolta delle firme a sostegno delle candidature non sarebbe di per sé incompatibile con la Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, neppure se sia richiesto un numero di firme *relativamente elevato*. Le sottoscrizioni a sostegno delle candidature assicurerebbero infatti *“la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche stabili, sufficientemente rappresentative della società”* e limiterebbero altresì le spese dello scrutinio. Tuttavia, la Corte EDU ha comunque accertato la violazione dell'art. 3 del Prot. addiz. CEDU, poiché l'obbligo di raccolta di circa cinquemila firme in un solo mese di tempo -in quel caso- era stato introdotto tardivamente, con il rischio di determinare la *“squalifica d'ufficio di partiti e coalizioni di opposizione”*, che pure avrebbero potuto beneficiare di un sostegno popolare importante, con ovvio vantaggio delle formazioni politiche al potere.

Dalla giurisprudenza citata si desume, dunque, che anche aspetti di dettaglio del procedimento elettorale preparatorio possono incidere in maniera determinante sull'effettività d'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo.

Tale diritto è intrinsecamente correlato con il libero esercizio dell'elettorato attivo e, di conseguenza, con l'attuazione del principio democratico di rappresentatività popolare.

1.3. Queste, dunque, le coordinate da cui muovere nell'interpretazione di tutte le norme che regolano le attività preparatorie del procedimento elettorale.

E non vi è dubbio che l'Ufficio Elettorale Regionale, escludendo la lista ricorrente, le abbia largamente disattese.

In disparte l'ininfluente richiamo, contenuto nella prima parte della motivazione, alla diretta applicabilità degli artt. 18-bis, comma 2, del d.P.R. n. 361/1957 e 9 del d. lgs. n. 533/1993, l'Ufficio non rileva che, in data 18 aprile 2019, nell'ambito del gruppo Misto, è stata autorizzata la formazione della componente politica poi cessata in data 17 dicembre 2019.

Quest'ultima evenienza precluderebbe, ad interpretazione non univoca della Corte territoriale, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 41/2022 poiché

mancherebbe il requisito della sussistenza del gruppo alla data del 31 dicembre 2021.

Si tratta di un'interpretazione che, frustrando la *ratio* della norma, porterebbe al paradossale risultato di ritenerla applicabile a una lista costituita in gruppo alla Camera il 29 dicembre 2021 poi cessato il 1° gennaio 2022 e non, invece, a formazioni politiche che hanno una sicura rappresentanza garantita dall'essere costituita in gruppo per un consistente periodo nel corso dell'ultima legislatura.

Il che, evidentemente, si scontrerebbe frontalmente con gli artt. 1, comma 2, 3, 48, comma 2, 51, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 della Costituzione, evenienza scongiurabile **RICORRENDO A UN'INTERPRETAZIONE INCLUSIVA E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA che ne valorizzi, appunto, la *ratio* di trovare un giusto punto di equilibrio tra tutte le suindicate esigenze, tutte costituzionalmente garantite, nel considerare estensibile il regime di esenzione *de quo vertitur* alle liste costituite in gruppo parlamentare nel corso della legislatura corrente "al 31 dicembre 2021".**

Nemmeno può trovare motivazione giustificata la mancanza del partito 10 Volte Meglio nella circolare predisposta dal Ministero dell'Interno. Tale circolare altro non riporta che i gruppi e movimenti presenti "AL 31.12.2021" in Parlamento, non quelli presenti durante tutto il corso della Legislatura sino al 31.12.2021.

La corretta lettura e ratio della norma non può certo essere quella di identificare nel "AL 31.12.2021" uno stato di tempo, e cioè che solo i gruppo al giorno predetto possano ritenersi beneficiari dell'esenzione. Se così fosse si aprirebbe un vulnus e paradosso giuridico per cui movimenti semmai

costituiti dall'inizio della Legislatura al 29.12.2021 non siano da considerarsi esenti, mentre movimenti costituiti il giorno prima ed al 31.12, lo sarebbero.

Non può essere certo questa la “ratio” della norma e del Legislatore che a questo punto sarebbe restrittiva e non inclusiva.

Più correttamente, sia per il principio del “favor participationis” che previsto dall'art. 3 della Costituzione pare doversi intendere in combinato con la norma generale, nonché con il combinato disposto dall'art 6 bis del decreto elezioni da leggersi sempre in relazione ai dettati dell'art. 18 bis del 1957, come “AL 31.12.2021 sia da intendersi come “SINO AL”, e cioè “Al 31.12.2021” vada inteso “dall'inizio della Legislatura al 31.12.2021”.

Pertanto, in tal senso, rientra ed è giustificato il diritto all'esenzione di 10 Volte Meglio, e nel caso di specie della Lista “Partito Animalista-UCDL-10 Volte Meglio”.

* * * * *

P.Q.M.

Si conclude **PER L'ANNULLAMENTO** del verbale di esame lista candidati del 24 agosto 2022, **notificato il 24 agosto 2022**, con cui con cui l'Ufficio Elettorale circoscrizionale Regionale presso la Corte di Appello, ha ricusato la lista “**PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO**” che è stata, pertanto, esclusa dalla consultazione elettorale, per il rinnovo della Camera dei Deputati, in Lombardia, prevista per il giorno 25 settembre 2022 e, conseguentemente, **PER LA RIAMMISSIONE** della lista “**PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO**” alla consultazione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati, prevista per il giorno 25 settembre 2022.

S. J.

Addì, 26.08.2022

Avv. Cristiano Ceriello



CRISTIANO CERIELLO
Avvocato
26.08.2022 01:51:35
GMT+01:00